Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster, il 5 luglio 2005, nella causa Columbus Container Services B.V.B.A. & Co. contro Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

IT

(Causa C-298/05)

(2005/C 271/25)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 5 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 luglio 2005, nella causa Columbus Container Services B.V.B.A. & Co. contro Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, il Finanzgericht Münster, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 52 del Trattato CE, divenuto art. 43 CE, e l'art. 73 B-D, del Trattato CE, divenuto artt. 56-58 CE, ostino alle disposizioni dell'art. 20, nn. 2 e 3, dell'Aussensteuergesetz (legge sulla tassazione all'estero) (AStG), nella versione risultante dal Missbrauchsbekämpfungs- und Steuerbereinigungsgesetz (legge sull'armonizzazione fiscale e sulla lotta alle frodi) del 21.12.1993 (BGBl 1993 I, pag. 2310), ai cui sensi i redditi da capitale dello stabilimento estero di un soggetto passivo illimitatamente tassabile in Germania, che sarebbero imponibili come redditi da partecipazione passiva se lo stabilimento fosse una società straniera, non sono soggetti alla doppia imposizione in virtù non già di un'esenzione dalla tassazione nazionale, bensì della deduzione dell'imposta assolta all'estero, e ciò nonostante la convenzione contro la doppia imposizione tra la Repubblica federale di Germania e il Regno del Belgio dell'11.4.1967».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbitragehof (Belgio), con sentenza 13 luglio 2005, nella causa v.z.w. Advocaten voor de Wereld contro Ministerraad

(Causa C-303/05)

(2005/C 271/26)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con sentenza 13 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 luglio 2005, nella causa v.z.w. Advocaten voor de Wereld contro Ministerraad, l'Arbitragehof (Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 13 giugno 2002, 2002/584/GAI (¹), relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, sia compatibile con l'art. 34, n. 2, lett. b), del Trattato sull'U-

nione europea, a norma del quale decisioni-quadro possono essere adottate solo per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2) Se l'art. 2, n. 2, della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, laddove sopprime l'esame del requisito della doppia incriminazione per i fatti punibili in esso enumerati, sia compatibile con l'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, più specificamente con il principio di legalità in materia penale garantito da tale disposizione e con il principio di uguaglianza e non discriminazione.

(1) GU L 190, pag. 1.

Ricorso della Fred Olsen, S.A contro la sentenza pronunciata il 15 giugno 2005 dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-17/02 tra la Fred Olsen, S.A e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 agosto 2005

(Causa C-320/05 P)

(2005/C 271/27)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 22 agosto 2005 la Fred Olsen S.A, rappresentata dal sig. R. Marín Correa, abogado, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata il 15 giugno 2005 dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-17/02 tra la Fred Olsen S.A e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Annullare la sentenza impugnata per violazione del diritto della ricorrente di produrre prove rilevanti ai fini della sua difesa;
- 2) In subordine, annullare la sentenza impugnata pronunciando una nuova sentenza che annulli la decisione della Commissione 25 luglio 2001 (¹) relativa all'aiuto di Stato NN. 48/2001 come richiesto nel ricorso presentato dalla Fred Olsen S. A.
- 3) Oltre a quanto sia da disporre secondo diritto, pronunciarsi in particolare sulle spese, condannando la Commissione delle Comunità europee a sopportare quelle sostenute in primo grado.